

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 746}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAGHINO, CARADONNA, LAURO, MARINO

Presentata il 9 agosto 1972

Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale delle ferrovie dello Stato ex militarizzato o mobilitato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale delle ferrovie è stato sottoposto durante la guerra mondiale 1940-45 a notevoli continuativi disagi che hanno richiesto immani sacrifici con un tributo di sangue elevato e quanto mai comprovante il senso del dovere che ha sempre animato detto personale.

Da qui l'esigenza morale di assegnare un riconoscimento concreto alla categoria; riconoscimento che nell'attuale momento si intravede nel rendere possibile l'accesso ai benefici della legge 336 del 24 maggio 1970.

La richiesta dell'estensione ai ferrovieri dei benefici contenuti nella precitata legge, deriva da considerazioni semplici e quanto mai ortodosse, ma soprattutto parte dal fatto che i compiti affidati alla categoria ed i conseguenti rischi e sacrifici, possono benissimo essere posti sullo stesso piano dei compiti, e dei rischi e sacrifici conseguenti, assegnati alle forze armate.

Tanto è vero che i ferrovieri ex militarizzati erano considerati a tutti gli effetti « sol-

dati cui spettavano mansioni delicate e vitali per l'efficienza militare del paese ».

Del resto, a conferma di ciò e dei conseguenti diritti maturati, basta ricordare come e quanto il personale delle ferrovie abbia attuato in occasione degli ordini della nazione in guerra, espressi nel regio decreto 10 giugno 1940, n. 566, relativo all'applicazione della legge di guerra sul territorio dello Stato, nel regio decreto 4 agosto 1943, n. 714, che dichiarava in stato di guerra tutto il territorio dello Stato, nel regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, riguardante la disciplina della militarizzazione, nella circolare n. 13 contenuta nel *Bollettino ufficiale* delle ferrovie dello Stato n. 31 del 5 agosto 1943 per l'applicazione delle norme relative alla militarizzazione del personale addetto ai servizi ferroviari, inoltre negli ordini del giorno e nei messaggi a carattere ufficiale, intesi tutti a ribadire l'importanza del compito assegnato alle ferrovie durante lo stato di guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale maschile e femminile della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che prestò servizio durante il periodo bellico dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, per conto delle ferrovie dello Stato quale « militarizzato » ai sensi dell'articolo 2 e « mobilitato » ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, è equiparato alle categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con il diritto a godere di tutti i benefici economici e di carriera previsti dalla legge stessa, nonché dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152. Detta equiparazione — con i conseguenti diritti — non ammette alcuna eccezione per quanto concerne la durata del servizio prestato anche fuori ruolo e l'età del personale nel periodo bellico succitato.

ART. 2.

I benefici previsti dalla legge si applicano ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, ne facciano richiesta.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 si provvede mediante adeguata riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.